

CIRCOLARE N. 2/2016

SCADENZE FISCALI FEBBRAIO 2016

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO

• **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2015.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

• **INPS AGRICOLTURA**

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2015.

• **CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI LEGALI**

Versamento del contributo annuale (€ 26) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l'apposito c/c postale intestato a Consip spa ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet www.revisionelegale.mef.gov.it.

• **IMPOSTA DI BOLLO DICHIARAZIONE 2015**

Invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2015 utilizzando il nuovo modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.12.2015.

• **IVA ACQUISTI DA SAN MARINO**

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici con sede a San Marino, annotati a dicembre 2015.

A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente .

• **IRPEF INVIO SPESE SANITARIE MOD. 730/2016 PRECOMPILATO**

Invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2015 da parte di farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri finalizzati alla predisposizione del mod. 730/2016 precompilato.

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO

• **IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO

- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE “SPECIALE”**
 - Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;
 - liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2015 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato.

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto .

- **RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

- **INPS DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.

- **INPS CONTRIBUTI IVS**

Versamento della quarta rata fissa 2015 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.

IF 30.12.2015 n. 358 - pagina 4 di 6

- **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 24% o 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 31,72%

(soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

- **INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO**

Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2015 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2016.

- **TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2015 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2015 .

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO

- **ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2015.

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

LUNEDÌ 29 FEBBRAIO

- **CERTIFICAZIONE UNICA 2016**

- Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto della Certificazione Unica dei redditi 2015;
- consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo, di provvigioni e di redditi diversi della Certificazione Unica attestante i compensi / provvigioni corrisposti nel 2015 e delle relative ritenute.

- **CERTIFICAZIONE UTILI**

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2015 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile.

La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2015 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

- **IVA COMUNICAZIONE DATI**

Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2015. Si rammenta che sono esonerati dall'adempimento anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2015.

- **IVA STAMPATI FISCALI**

Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2015 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

- **IVA ACQUISTI DA SAN MARINO**

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio.

A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente .

- **INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO**

Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti in regime forfetario esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del "nuovo" regime agevolato contributivo così come introdotto dalla Finanziaria 2016 (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).

- **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

- **INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI**

Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.

NOTIZIE FISCALI

LA FINANZIARIA 2016

- **Legge 28.12.2015, n. 208**

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2016 che tra le principali disposizioni di natura fiscale prevede:

- l'esenzione TASI delle unità immobiliari (non di lusso) adibite ad abitazione principale;
- l'introduzione della nuova detrazione IRPEF relativamente all'IVA dell'acquisto di unità immobiliari residenziali;
- l'esenzione IRAP per gli esercenti attività agricole;
- la proroga al 31.12.2016 delle detrazioni 50%-65%;
- la possibilità di dedurre maggiori ammortamenti per i beni strumentali nuovi;
- l'aumento del limite dei ricavi / compensi ai fini dell'applicazione del regime forfetario;
- la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di immobili ai soci, compresa la trasformazione in società semplice;
- la riproposizione dell'estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale;
- la revisione del regime IVA delle note di variazione;
- l'anticipo all'1.1.2016 dell'applicazione della Riforma del regime sanzionatorio;
- l'aumento da € 1.000 a € 3.000 del limite di utilizzo del denaro contante.

È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la **Finanziaria 2016** (Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. "Legge di stabilità 2016", **in vigore dall'1.1.2016**.

Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di **1 articolo suddiviso in 999 commi**. Nell'iter di approvazione il Legislatore ha apportato una serie di significative modifiche.

NOVITÀ IMU – commi da 10 a 13, 15 e 53

IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell'**unità immobiliare concessa in comodato ad un parente** in linea retta entro il primo grado **che la utilizza come abitazione principale**, ora disciplinato dalla **nuova lett. 0a)** introdotta nel comma 3 dell'art. 13, DL n. 201/2011. Tale fattispecie **non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune**.

In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), **la base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, **escluse quelle "di lusso"** (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:**

- il contratto sia **registrato**;

• il comodante:

- possieda **un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune** in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- **risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune** in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve **presentare la dichiarazione IMU** per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti **in aree montane e di collina** in base ai criteri individuati dalla **CM 14.6.93, n. 9**;
- **posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP** iscritti alla previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
- **ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Conseguentemente sono abrogate le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, commi 5 e 8-bis, DL n. 201/2011) nonché all’individuazione dei terreni agricoli imponibili / esenti IMU per il 2014 e 2015 (art. 1, commi da 1 a 9-bis, DL n. 4/2015).

ESENZIONE IMMOBILI COOPERATIVE EDILIZIE

In sede di approvazione, integrando l’art. 13, comma 2, lett. a), DL n. 201/2011, l’**esenzione IMU** prevista per le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari è **riconosciuta anche** nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono **destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica**.

DISPOSIZIONI IMI / IMIS PROVINCIA DI TRENTO E BOLZANO

Con riferimento alle imposte (IMI e IMIS) previste in Provincia di Bolzano e di Trento in “sostituzione” all’IMU:

- è confermata l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 a seguito della quale è eliminata la possibilità, riconosciuta alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 è aggiunto un nuovo periodo in base al quale **a decorrere dal 2014** anche dette imposte, così come l’IMU, sono **alternative all’IRPEF per la componente immobiliare**. In altre parole, quindi, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI / IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.

INVIO DELIBERE E REGOLAMENTI DA PARTE DEI COMUNI

È confermato **al 14.10** (anziché al 21.10) il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le **delibere** ed i **regolamenti IMU**, affinché l’efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione.

Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di pubblicazione.

RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

In sede di approvazione, inserendo il **nuovo comma 6-bis** all'art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'**IMU dovuta**, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è **ridotto del 25% (va versato il 75%)**.

NOVITÀ TASI – comma 14, 28 e 54

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

È confermata la modifica del comma 669, Finanziaria 2014, a seguito della quale l'**esenzione TASI** già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad **abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9)**. Conseguentemente sono modificati anche:

- il comma 639, che ora individua nel possessore e nell'utilizzatore i soggetti passivi TASI con **esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dall'uno o dall'altro nonché dal relativo nucleo familiare;
- il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui l'**immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario**, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina "generale" TASI, l'imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

FABBRICATI "BENI MERCE"

È confermata l'integrazione del comma 678, Finanziaria 2014, in base alla quale per i **fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice**, c.d. "beni merce", l'aliquota TASI è **ridotta allo 0,1%** fintanto che **permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati**.

I Comuni possono **aumentare** detta aliquota **fino allo 0,25%** ovvero **diminuirli fino ad azzerarla**.

INVIO DELIBERE E REGOLAMENTI DA PARTE DEI COMUNI

È confermato che il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le **delibere** ed i **regolamenti TASI**, affinché l'efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione, è **fissato al 14.10** (anziché al 21.10).

Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall'anno di pubblicazione.

MAGGIORAZIONE ALIQUOTE

In sede di approvazione è stato stabilito che **per il 2016**, con riferimento agli immobili non esenti, il **Comune può mantenere le maggiorazioni TASI** di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, **nella stessa misura applicata per il 2015**.

Si rammenta che secondo il citato comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015 tale aliquota massima non può eccedere il 2,5‰.

Detti limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8‰ a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

In merito al termine ultimo di approvazione delle delibere / regolamenti comunali riguardanti le aliquote TASI per il 2015, è stato espressamente previsto che il termine per deliberare il bilancio di previsione per il 2015 da parte del Comune, cui è ancorato il termine per deliberare le aliquote TASI *“deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio”*.

RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una **riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98. In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un **nuovo periodo** in base al quale *“per gli immobili locati a canone concordato ... l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento”*.

NOVITÀ IVIE – comma 16

È confermata, l'**esenzione IVIE per l'immobile posseduto all'estero che costituisce l'abitazione principale** (comprese le relative pertinenze) nonché la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale **esenzione non trova applicazione se l'immobile in Italia risulterebbe di lusso** (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l'**aliquota ridotta dello 0,4%** e la **detrazione**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **di € 200**, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.

Per l'immobile abitazione principale di più soggetti, la **detrazione va ripartita tra gli aventi diritto** in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

REVISIONE / AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI – commi da 21 a 24

È confermato che **a decorrere dall'1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare**, di cui alle **categorie catastali D ed E**, va determinata tramite **stima diretta** *“tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento”*.

Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale **vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo**. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari *“imbullonati”*.

È **possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale** degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Solo per il 2016, se l'**atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016**, la rendita catastale rideterminata ha **effetto dall'1.1.2016**.

Ciò comporta che per la determinazione dell'IMU 2016, in deroga alla regola generale di cui all'art. 13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all'1.1 dell'anno di imposizione), è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata.

BLOCCO AUMENTI TRIBUTI / ADDIZIONALI 2016 – comma 26

È sospesa l'efficacia degli aumenti di tributi / addizionali disposti da Regioni / Comuni per il 2016, rispetto al 2015, salvo il caso di copertura del dissesto sanitario, ovvero di manovra finalizzata all'accesso alle anticipazioni di liquidità, nonché della TARI.

NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA” – comma 55

In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il **nuovo comma 4-bis** alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto **già proprietario della “prima casa”** può acquistare la **“nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni** anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI – comma 56

In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2016**;
- va ripartita in **10 quote annuali**.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES – commi da 61 a 66 e 69

In sede di approvazione è stato previsto che **a decorrere dall’1.1.2017**, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, **l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24%** (anziché 27,5%). Conseguentemente:

- dalla stessa data, è fissata all’**1,20% la misura della ritenuta a titolo d’imposta** sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all’art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
- è demandata ad un apposito DM la **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze**, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

Al fine di evitare che tali modifiche comportino l’aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all’art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.

ADDIZIONALE IRES ENTI CREDITIZI / FINANZIARI

In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale **dal 2017**) per gli **enti creditizi / finanziari e per la Banca d’Italia**, è dovuta un **addizionale IRES pari al 3,5%**.

ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA – commi da 70 a 73

È confermata l’abrogazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97 e l’inserimento al successivo comma 2 della **nuova lett. c-bis**), **a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015** (in generale dal 2016), ai sensi della quale sono **esenti IRAP** gli esercenti **attività agricole ex art. 32, TUIR**.

L’**esenzione IRAP** è riconosciuta anche:

- **alle cooperative e loro consorzi** che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, **servizi nel settore selvicolturale**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
- **alle cooperative e loro consorzi** di cui all’art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).

Conseguentemente sono **eliminati i richiami alle “imprese agricole”** attualmente presenti nelle

disposizioni relative alla base imponibile IRAP (art. 4, comma 2) e al VAP (artt. 9, comma 1 e 12, comma 2), nonché all'aliquota ridotta prevista per detti soggetti (artt. 45, comma 1 e 1, comma 238, Legge n. 244/2007). Merita evidenziare che resta ferma la soggettività IRAP per le attività di **agriturismo** e di **allevamento** e per le **attività connesse** rientranti nell'art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI PRODUTTORI AGRICOLI

In sede di approvazione la **deduzione riconosciuta ai produttori agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti** di cui all'art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97 è ora *“ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”*.

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO – commi 74 e 87

È disposta la **proroga alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€ 96.000**;
- per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica**, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del **65%**.

Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora **fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** comunque denominati, per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016**, per interventi realizzati sugli **immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica**.

BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI” – comma 74

È confermata la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**, riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015).

BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE” – comma 75

In sede di approvazione è stata introdotta una **nuova detrazione IRPEF**:

- **riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
 - che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
 - in cui **almeno uno** dei 2 **non abbia superato i 35 anni** di età;
 - **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016** e la detrazione **va ripartita in 10 quote annuali**.

Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus “mobili ed elettrodomestici”**.

MAXI AMMORTAMENTI – commi da 91 a 94 e 97

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

In sede di approvazione è stata disposta l'**irrilevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

ACQUISTO DI VEICOLI

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'**aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

BENI ESCLUSI

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

ACCONTI D'IMPOSTA

Le disposizioni sopra esaminate **non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (**2015** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, **2016**) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell'agevolazione.

REGIME FORFETARIO – commi da 111 a 113

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

AUMENTO DEL LIMITE DI RICAVI / COMPENSI

La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l'**aumento del limite dei ricavi / compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ				
Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	30.000	67%

LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE

Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l'accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il **reddito d'impresa / lavoro autonomo** deve risultare **prevalente** rispetto a quello di **lavoro dipendente / assimilato** ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione).

Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Ora è **abrogata la citata lett. d)** e contestualmente **introdotta** al comma 57 la **nuova lett. d-bis)** in base alla quale **non possono avvalersi** del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**.

La condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

CONTRIBUENTI “START UP”

In base al citato comma 65 in caso di “nuova” attività è prevista la **riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni**.

Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell’**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
- qualora l’attività sia il **proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto**, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario.

Forfettari “start up” dal 2015

Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l’attività nel 2015** adottando il regime forfettario.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e che su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.

In precedenza l’agevolazione consisteva nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA – commi da 115 a 120

È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle **società di persone / capitali** di assegnare / cedere ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.

A tal fine è **dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione) calcolata sulla **differenza** tra:

- **il valore dei beni assegnati;**
- **il costo fiscalmente riconosciuto.**

In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va applicata con le **regole ordinarie**.

Per le assegnazioni / cessioni **soggette a imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l’applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Le **riserve in sospensione d’imposta** annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di **assegnazione** la società può richiedere che il **valore normale degli immobili** sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di **cessione**, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non **applicazione dell'art. 47, TUIR**, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) **l'operazione non risulta più fiscalmente irrilevante**, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni / quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2017**.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni** e che entro il 30.9.2016 si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE – comma 121

In sede di approvazione è stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2015**;
- ha effetto *“dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”*, ossia dal 2016;
- richiede il **pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA – commi 126 e 127

È **sostituito integralmente** l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di *“Variazioni dell'imponibile o dell'imposta”*, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte:

a) in presenza di una **procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell'accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese** (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In capo all'acquirente / committente non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;

b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose** (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

– in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato **non vi sono beni / crediti da pignorare**;

– in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la **mancanza di beni da pignorare / impossibilità di**

accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

– qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di **interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità**.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di **successivo incasso**, in tutto o in parte, del corrispettivo **va emessa una nota di debito** (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di **risoluzione contrattuale**, relativa a **contratti a esecuzione continuata o periodica**, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito **“non si estende”** alle cessioni / prestazioni **“per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”** (nuovo comma 9).

Infine la nota di credito può essere **emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente / committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge** ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla **lett. a)** alle **procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;**
- con riferimento alle **altre fattispecie** anche alle **operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.**

ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE – comma 133

È prevista l’anticipazione **all’1.1.2016**, rispetto alla data dell’1.1.2017, del **nuovo regime delle sanzioni tributarie** introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.

SANZIONI VOLUNTARY DISCLOSURE

Restano ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186/2014, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. In sede di approvazione è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate potrà notificare i relativi atti, all’indirizzo PEC del professionista che ha assistito il contribuente, previa manifestazione espressa in tal senso. È inoltre previsto che:

- la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il Gestore trasmette all’Ufficio la ricevuta di accettazione;
- i termini che hanno inizio dalla notifica decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il Gestore del professionista trasmette all’Ufficio;
- qualora la PEC risulti saturata / non valida o attiva, sono applicabili le disposizioni in materia di notifica degli avvisi / atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST – commi da 142 a 144

In sede di approvazione sono state introdotte alcune disposizioni in materia di operazioni con Stati c.d. “black list”.

COSTI BLACK LIST

È disposta l’**abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR**, che prevede(va) l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.

Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR. **CFC**

È stato modificato l’art. 167, TUIR in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) in base al quale, ora:

- sono considerati **privilegiati** i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il **livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**. Viene eliminato il riferimento,

per l'individuazione del regime fiscale privilegiato, alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché ad *“altri criteri equivalenti”*;

- i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES (in precedenza detto limite era fisso, al 27%).

Inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa ai soggetti controllati localizzati oltre che in Stati non “black list”, anche in Stati UE / SEE al ricorrere delle condizioni di cui al comma 8-bis del citato art. 167.

Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI – comma 645

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d'imposta relativo al **gasolio a favore degli autotrasportatori** di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, **a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.**

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI – comma 652

In sede di approvazione è stato previsto che le **deduzioni forfetarie** ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, **a decorrere dal 2016**, spettano:

- **in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- **nella misura del 35% del predetto importo** per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 887 e 888

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2016** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. In sede di approvazione è stata **“unificata” all'8%** la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le **partecipazioni qualificate / non qualificate** e per i **terreni** (non è più prevista l'aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI – commi da 889 a 896

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di

un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In sede di approvazione è stato disposto che, **limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto** ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (**2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

RICONOSCIMENTO MAGGIORI VALORI SOGGETTI IAS / IFRS – comma 897

Le disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori ex art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono applicabili anche ai soggetti che, ai fini della redazione del bilancio, adottano i Principi contabili internazionali (IAS / IFRS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti **immobilizzazioni finanziarie** ex art. 85, comma 3-bis, TUIR.

Per l'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva che può essere affrancata versando un'imposta sostitutiva del 10%.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE – commi da 898 a 899 e da 902 a 903

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **umentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al **servizio di rimessa di denaro** ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") **la soglia rimane pari a € 1.000**.

È prevista altresì l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) **l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante** e che assicurino la relativa tracciabilità;
- art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) **l'obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero **il canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI – commi 900 e 901

In sede di approvazione l'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi è **stato esteso alle carte di credito** ed opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

Il predetto obbligo può essere **disatteso** in caso di "**oggettiva impossibilità tecnica**".

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno **fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni** applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno **estese dall'1.7.2016**, anche al pagamento **del parcheggio nelle "aree blu"**.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – comma 904

In sede di approvazione è stato **confermato per le Pubbliche Amministrazioni** l'obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di **importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici** ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 138/2011.

MODIFICHE AL SETTORE AGRICOLO – commi 905 e da 908 a 917

Merita evidenziare che in sede di approvazione è stata **eliminata** la disposizione che prevede(va) l'**abrogazione dal 2016 del regime IVA di esonero** per i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

È disposto l'**aumento dal 12% al 15%** dell'imposta di registro sui **trasferimenti di terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **soggetti diversi** dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con un apposito DM saranno aumentate le percentuali di compensazione:

- applicabili a **specifici prodotti del settore lattiero-caseario** in misura **non superiore al 10%**;
- **(per il 2016)** applicabili **agli animali vivi** in misura non superiore al:
 - **7,7%** per i **bovini**;
 - **8%** per i **suini**.

Infine, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, a decorrere **dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e agrario.**

PRODUZIONE / CESSIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

È sostituito l'art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, il quale dispone(va) che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono "attività connesse", va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Ora è previsto che la produzione / cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono **attività connesse e producono reddito agrario.**

Per la produzione di energia **oltre i citati limiti**, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione delle quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. È possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Le predette novità sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (**dal 2016** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

ALIQUOTA IVA PELLETT

In sede di approvazione è stata **eliminata** la disposizione che "riportava" al 10% l'aliquota IVA delle cessioni dei pellet.

**SEMPLIFICAZIONI MOD. 730 PRECOMPILATO – commi da 949 a 951, 953 e 957
TRASMISSIONE DATI DA PARTE DI "SOGETTI TERZI"**

Come noto, ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati inviati alla stessa dai c.d. "soggetti terzi", ossia dai soggetti "coinvolti" nelle operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi.

A tal fine, con specifico riferimento alle **spese sanitarie**:

- l'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono **inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**;
- il DM 31.7.2015 ha fissato le modalità di trasmissione dei dati a detto Sistema;
- l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.7.2015 ha definito le modalità di utilizzo di tali dati.

Soggetti obbligati

È confermata la **modifica del citato comma 3 dell'art. 3 nella parte in cui individua i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all'invio dei dati** al STS includendo tra questi anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e **non accreditate**.

Si evidenzia inoltre che prevedendo l'invio di detti dati per le **"prestazioni erogate dal 2015"** (anziché **"erogate nel 2015"**) **tale adempimento è introdotto a regime**.

Con il **nuovo comma 3-bis** del citato art. 3, è altresì disposto che **tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione** dei redditi precompilata, **potranno consultare i dati** relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

Con la modifica dell'art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/91 è ridefinita la categoria degli Enti / Casse / società / fondi integrativi al SSN tenuti all'invio dei dati e sono implementate le informazioni che devono essere trasmesse. In particolare è ora disposto che:

- tra i soggetti tenuti all'invio dei dati entro il 28.2 sono ricompresi gli Enti / Casse / società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione all'Anagrafe dei fondi integrativi del SSN nonché gli altri fondi comunque denominati;
- vanno trasmessi i **dati relativi alle spese sanitarie rimborsate** per effetto dei contributi versati (deducibili / detraibili) nonché quelli relativi alle spese sanitarie **che comunque non sono rimaste a carico del contribuente**. Ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.

In sede di approvazione è stato disposto che la nuova "versione" del citato comma 25-bis trova **applicazione "a partire dall'anno d'imposta 2015"**.

Esclusione spesometro

In via sperimentale per il 2016, al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare duplicazioni dei dati trasmessi, **viene meno l'obbligo di includere nell'elenco clienti – fornitori le informazioni già inviate al STS**.

Regime sanzionatorio

Con l'implementazione del comma 4 del citato art. 3 è disposto che in caso di **omessa / tardiva / errata trasmissione** dei dati in esame è applicabile la **sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo**.

Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione

Il **nuovo comma 5-ter** del citato art. 3 dispone che per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione del mod. 730 precompilato effettuate:

- **nel 2015, relative al 2014;**
 - **nel primo anno previsto** per la trasmissione;
- non sono applicabili le sanzioni** di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all'art. 78, comma 26, Legge n. 413/91 e all'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:
- **lieve tardività;**
 - **errori nella trasmissione** dei dati, se l'errore **non determina un'indebita fruizione di detrazioni / deduzioni** nel mod. 730 precompilato.

CONTROLLI PREVENTIVI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

È confermata l'abrogazione dell'art. 1, commi 586 e 587, Finanziaria 2014 che prevedevano **controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate** in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di **rimborso superiore a € 4.000**, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. Tale abrogazione ha effetto a decorrere dal mod. 730/2016 relativo al 2015.

Con l'introduzione del **nuovo comma 3-bis** al citato art. 5 è ora disposto che l'Agenzia delle Entrate può effettuare i **controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa**, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai modd. 730 che presentano le seguenti caratteristiche:

- **presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale;
- **modifiche**, rispetto al modello precompilato, **che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta** e che:

– presentano **elementi di incoerenza** rispetto ai criteri fissati dall'Agenzia; ovvero

– determinano un **rimborso di importo superiore a € 4.000**.

In tali casi l'Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese successivo al termine per l'invio della dichiarazione (all'invio della dichiarazione se successivo).

NUMERO MINIMO DICHIARAZIONI PER MANTENERE LA QUALIFICA DI CAF

È confermata la modifica dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 con il quale è rivista la modalità di quantificazione del **numero minimo di dichiarazioni** che il CAF deve presentare per mantenere tale qualifica, come di seguito evidenziato.

Art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014	
Ante Finanziaria 2016	Post Finanziaria 2016
<p><i>"il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.</i></p> <p><i>Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati ... con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018".</i></p>	<p><i>"il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento.</i></p> <p><i>Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati ... con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017".</i></p>

Analoga modifica è apportata all'art. 7, comma 2-ter, DM n. 164/99, in base al quale ora:

"l'Agenzia delle Entrate verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio",

fermo restando che, per i CAF riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, detto requisito va considerato complessivamente.

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA

È confermata l'introduzione della **nuova lett. c-bis)** al comma 1 dell'art. 17, DM n. 164/99 in base alla quale **il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod. 730-4).**

POLIZZA ASSICURATIVA

Con l'introduzione del **nuovo comma 2-bis** agli artt. 6 e 22, DM n. 164/99 è ora previsto che, **in luogo della polizza assicurativa** con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3 milioni:

“la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza”.

Con apposito DM potranno essere individuate **altre forme alternative** con adeguate garanzie.

MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA – commi 949 e 952

È confermato che la **Certificazione Unica** di cui all'art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, **da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3** dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è **“implementata” con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.**

In particolare ora è disposto che con la stessa **dovranno essere comunicati anche**

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata”.

L'invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, **se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati** fino ad ora richiesti nel mod. 770, **viene meno l'obbligo di presentare tale modello** (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all'Agenzia delle Entrate con la CU).

L'obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7 permane per coloro che sono tenuti a comunicare **dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.**

Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione

Come sopra accennato relativamente all'invio dei dati utili per il 730 precompilato il **nuovo comma 5-ter** dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

- **nel 2015, relative al 2014;**
- **nel primo anno previsto** per la trasmissione; **non sono applicabili le sanzioni** di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all'art. 78, comma 26, Legge n. 413/91, all'art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:
 - **lieve tardività;**
 - **errori nella trasmissione** dei dati, se l'errore **non determina un'indebita fruizione di detrazioni / deduzioni** nel mod. 730 precompilato.

SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE DETRAIBILI – comma 954 e 955

SPESE FUNEBRI

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, **“a partire dall'anno d'imposta 2015”**, le **spese funebri sono detraibili** ai fini IRPEF per un importo non

superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta **per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più** che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un **rapporto di parentela** (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

SPESE UNIVERSITARIE

Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di *"corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali"*.

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile **"a partire dall'anno d'imposta 2015"**:

- è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso **Università statali e non statali**;
- relativamente alle spese per corsi presso **Università non statali** è previsto che l'importo detraibile **non può essere superiore a quello stabilito annualmente** con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5% COOPERATIVE SOCIALI – commi da 960 e 963

In sede di approvazione è stata introdotta la **nuova aliquota IVA del 5%** applicabile alle prestazioni di cui alla **nuova Tabella A, Parte II-bis**, ossia per:

"le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese ... da cooperative sociali e loro consorzi".

Le **prestazioni** di cui ai citati numeri sono le seguenti:

18

prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM;

19

prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20

prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21

prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

La **nuova aliquota IVA del 5%** è applicabile a dette prestazioni **soltanto se rese**:

- **da cooperative sociali e loro consorzi**;
- **a favore dei soggetti "svantaggiati"** richiamati nel citato n. 27-ter (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).

Contestualmente **sono stati abrogati**:

- il primo e il secondo periodo del comma 331 dell'art. 1, Finanziaria 2007 che prevede(va):
 - l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese a favore dei citati soggetti "svantaggiati" **da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni**;
 - per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 l'opzione per il regime di esenzione;
- il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevede(va) l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese a favore dei citati soggetti "svantaggiati" **rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni**.

Merita evidenziare che a seguito delle nuove disposizioni per le **cooperative "non sociali"** l'aliquota IVA passa **dal 4% al 22%**.

Il **nuovo quadro normativo** sopra evidenziato è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di **contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'1.1.2016**.

Per i **contratti in corso**, quindi, continuano ad essere applicabili le **disposizioni previgenti**.

CREDITO D'IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA – comma 982

In sede di approvazione è stato riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche (privati)** che sostengono spese per:

- l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale / allarme**;
- **contratti con istituti di vigilanza** per la prevenzione di attività criminali.

È demandata ad un apposito DM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

LE "ALTRE NOVITÀ" DELLA FINANZIARIA 2016

- **Legge 28.12.2015, n. 208**
- **Informativa SEAC 4.1.2016, n. 1**

Proseguendo l'analisi delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2016, di seguito si propone una sintesi delle "altre" novità, tra le quali:

- la revisione della disciplina delle locazioni immobiliari con patti contrari alla legge;
- la cessione della detrazione IRPEF 65% da parte dei soggetti incapienti;
- l'introduzione della disciplina civilistico-fiscale dell'acquisto agevolato della "prima casa" tramite leasing;
- l'introduzione di uno specifico credito d'imposta per nuovi investimenti nel Mezzogiorno;
- l'esenzione IRAP per medici ospedalieri;
- l'introduzione di nuovi termini ai fini dell'accertamento (applicabili dagli accertamenti 2016 e anni successivi);
- la riammissione alla rateazione dei contribuenti decaduti dal beneficio nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015;
- la revisione della disciplina del canone RAI (in particolare la riduzione da € 113,5 a € 100);
- la proroga al 31.12.2016 dell'agevolazione contributiva per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la revisione del bonus riqualificazione alberghi;
- l'introduzione della disciplina delle nuove "società benefit".

Merita sottolineare che in sede di approvazione è stata abrogata la specifica disposizione che prevedeva la soppressione dal 2016 del regime IVA di esonero in agricoltura.

Di seguito, proseguendo con l'esame della Finanziaria 2016, sono esaminate le "altre novità" nella stessa contenute.

COPERTURA PREVIDENZIALE ESPERTI CONTABILI – comma 4

In sede di approvazione è stato previsto che gli **Esperti contabili iscritti nella Sezione B** dell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili esercenti l'attività **con carattere di continuità** sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali (CNPR).

SOPPRESSIONE CLAUSOLA SALVAGUARDIA FINANZIARIA 2014 – comma 5

È confermata l'abrogazione del comma 430, Finanziaria 2014 ai sensi del quale era prevista la possibilità di disporre, mediante un apposito DPCM, **variazioni delle aliquote d'imposta** nonché **riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti**, salva l'approvazione, entro l'1.1.2015, di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA – comma 6

È confermato il rinvio dell'aumento dell'IVA contenuto nel comma 718, Finanziaria 2015, prevedendo:

- **l'aumento al 13%** dell'aliquota IVA del 10% **a decorrere dal 2017**;
- **l'aumento al 24% a decorrere dal 2017** (in luogo del 25%) e **del 25% dal 2018** (in luogo del 25,5%) dell'aliquota IVA del 22%.

TASSAZIONE ATLETI PROFESSIONISTI – comma 8

In sede di approvazione è stato soppresso il comma 4-bis dell'art. 51, TUIR con la conseguenza che per la determinazione del reddito di lavoro dipendente degli **atleti professionisti** non va considerato il 15% del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalla società sportiva nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi, al netto delle somme versate dall'atleta al proprio agente per l'attività di assistenza in detta trattativa.

ABROGAZIONE INTRODUZIONE IMUS – comma 25

È confermata l'**abrogazione** dell'art. 11, D.Lgs. n. 23/2011 che prevede(va) l'**istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria (IMUS)**, che avrebbe dovuto sostituire la TOSAP e il canone COSAP per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) nonché il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

PIANI DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA E DI RIORDINO FONDIARIO – comma 57

In sede di approvazione è prevista l'**esenzione** dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali di tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esenzione di piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI CON PATTI CONTRARI ALLA LEGGE – comma 59

È stato riscritto l'art. 13, Legge n. 431/98 che disciplina l'(in)efficacia nonché le conseguenze derivanti dalla **locazione di immobili abitativi con patti contrari alla legge**. In particolare, si evidenzia che:

- il comma 1 dispone ora che è **obbligo del locatore** provvedere a:
 - **registrare** il contratto di locazione **entro il termine perentorio di 30 giorni**;
 - fornire "**documentata comunicazione**" dell'avvenuta registrazione **al conduttore e all'amministratore** di condominio **entro i successivi 60 giorni**;
- il comma 4 specifica che:

– con riferimento ai contratti di cui all'art. 2, comma 3 (a canone concordato) è nulla ogni pattuizione che prevede un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi **conclusi** in sede locale;

– per i contratti di cui all'art. 2, comma 1 (in regime di libero mercato), **la nullità**, ricorrendo il contrasto con le disposizioni normative, **riguarda “qualsiasi pattuizione** diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito”;

- il comma 5 interviene sull'art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 in base ai quali, per i soggetti che optano per l'applicazione della **cedolare secca**, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, **la durata della locazione è stabilita in 4 anni** dalla data di registrazione del contratto (volontaria o d'ufficio) e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al **triplo della rendita catastale maggiorata dell'adeguamento**, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.

Per i conduttori che, nel periodo 7.4.2011-16.7.2015, hanno versato il canone annuo di locazione nella misura sopra riportata, è ora disposto che **“l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata**, su base annua, è pari al **triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato”**;

- il comma 6 prevede che **al ricorrere dei casi di nullità** di cui al comma 4, il **conduttore può rivolgersi “all'autorità giudiziaria”** al fine di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dai citati commi 1 e 3 dell'art. 2.

Tale richiesta può essere presentata dal conduttore **anche nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto** di locazione, **entro 30 giorni**. In tali casi **spetta al Giudice determinare il canone dovuto** che non può essere superiore al valore minimo definito **ai sensi dell'art. 2** ovvero dell'art. 5, commi 2 e 3.

Si evidenzia che in tale ultimo contesto la norma richiama ora il **valore minimo definito ai sensi dell'art. 2 (e non solo il comma 3 dell'art. 2)**. Ciò porta a ritenere che nel determinare il canone dovuto, il limite di riferimento non è soltanto il canone minimo previsto per i contratti a canone concordato (ferma restando l'applicazione dell'art. 5 per i contratti transitori);

- il nuovo comma 7 dispone che “le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a **tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge**” (ossia dall'1.1.2016);

- il nuovo comma 8 ripropone il medesimo testo contenuto nel comma 6 della versione previgente ai sensi del quale i riferimenti alla registrazione del contratto contenuti nella norma in esame non producono effetti se non vi è l'obbligo di registrazione del contratto.

LOCAZIONI AGEVOLATE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE – comma 60

In sede di approvazione è stata **estesa alle associazioni sportive dilettantistiche** la possibilità di ottenere **in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico** immobili dello Stato di cui all'art. 9, DPR n. 296/2005 (ad esempio, edifici scolastici e immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere):

- senza fini di lucro;
- affiliate alle Federazioni sportive nazionali o enti nazionali di promozione sportiva;
- che svolgono attività sportiva dilettantistica.

CESSIONE DETRAZIONE SOGGETTI INCAPIENTI – comma 74

In sede di approvazione, con riferimento alle **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016** per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali**, il **nuovo comma 2-ter** dell'art. 14, DL n. 63/2013 introduce la possibilità, per:

- **i titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non superiori a € 185,92 e dell'abitazione principale** con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);

- **i titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800** (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);
di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l'intervento agevolabile.
Con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

LEASING AGEVOLATO "PRIMA CASA" – commi da 76 a 84

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a **agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing.**

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** di cui **alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2)** del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

- a) ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a € 8.000;**
- b) al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a € 20.000.**

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
 - abbia un'**età inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all'atto della stipula del contratto;
 - non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età **pari o superiore a 35 anni** la predetta detrazione è **ridotta del 50%.**

La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata l'**imposta di registro dell'1,50%** alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere **concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa"**, in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni l'imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di **cessione del contratto di leasing** in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è **applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020.**

BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN – 85 e 86

In sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento di un **contributo fino ad un massimo di € 8.000** per l'acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31.3.2017) di un **nuovo autocaravan** di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, **destinato alla demolizione.**

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame saranno definite con uno specifico DM.

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO – comma 88

In sede di approvazione è stata estesa la **detrazione IRPEF / IRES del 65%** anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi **multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.**

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare **attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare **le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti**;
- **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto**.

RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI – commi 95 e 96

Con la modifica del comma 10 dell'art. 15, DL n. 185/2008 in materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento d'azienda), è previsto **l'aumento da 1/10 a 1/5** della misura ammessa in **deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa**.

Tale disposizione è applicabile alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale, **dal 2016**).

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – commi da 98 a 108

In sede di approvazione è stato introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese che **acquistano beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) **nel periodo 1.1.2016 - 31.12.2019**.

La misura dell'agevolazione, collegata alle dimensioni dell'impresa, è così individuata:

- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell'acquacoltura l'agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale ex art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento UE n. 651/2014, relativi **all'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie** destinate a strutture produttive già esistenti / nuove.

Il credito d'imposta in esame:

- è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a € 1,5 milioni per le piccole imprese, € 5 milioni per le medie imprese e € 15 milioni per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alla medesima categoria di beni della stessa struttura operativa, esclusi quelli relativi ai beni agevolati. Per i beni in leasing assume rilevanza il costo sostenuto dalla società concedente;
- non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i beni agevolabili sopra accennati;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione e in quelle di utilizzo. Non è applicabile il limite annuale di utilizzo di € 250.000 ex art. 1, comma 53, Finanziaria 2008.

Ai soggetti interessati è richiesta la presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini fissati con uno specifico Provvedimento.

Il credito d'imposta in esame è subordinato al **rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato** di cui al citato Regolamento UE n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 14 relativo agli aiuti a finalità regionale.

REDDITO SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE – comma 114

In sede di approvazione è prevista l'**applicazione** (solo ai fini reddituali) dell'**art. 50, TUIR** in capo ai **soci di cooperative artigiane** che stabiliscono un **rapporto in forma autonoma** ex art. 1, comma 3, Legge n. 142/2001 (in alternativa alla forma subordinata o alla collaborazione coordinata non occasionale), fermo restando il loro trattamento previdenziale.

ULTERIORE DEDUZIONE IRAP – commi 123 e 124

È aumentata **da € 2.500 a € 5.000** l'ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall'art. 11, comma 4- bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle snc / sas / ditte individuali / lavoratori autonomi, che pertanto risulta così individuata.

Base imponibile IRAP	Ulteriore deduzione spettante
Fino a € 180.759,91	€ 5.000
Da € 180.759,92 a € 180.839,91	€ 3.750
Da € 180.839,92 a € 180.919,91	€ 2.500
Da € 180.919,92 a € 180.999,91	€ 1.250

La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, nella generalità dei casi, quindi **dal 2016**.

ESENZIONE IRAP MEDICI OSPEDALIERI – comma 125

In sede di approvazione è stato aggiunto il **nuovo comma 1-bis** all'art. 2, D.Lgs. n. 446/97 in base al quale **ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione** a favore dei **medici che**:

- hanno **sottoscritto specifiche convenzioni** con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse;
- **percepiscono** per l'attività ivi svolta **più del 75% del loro reddito complessivo**.

Ai fini della sussistenza del predetto requisito sono in ogni caso **irrilevanti l'ammontare del reddito realizzato** e le **spese direttamente connesse** all'attività svolta.

L'autonoma organizzazione è **comunque configurabile** in presenza di **elementi che superano lo standard e i parametri** previsti dalla Convenzione con il SSN.

NUOVA FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE – comma 128

In sede di approvazione è stata introdotta al comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72, la **nuova lett. A –quater**) che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l'IVA con il meccanismo dello "split payment" ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

L'efficacia della nuova disposizione è **subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO – comma 129

In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la **proroga anche per il 2016** della possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti**:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- **maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione**; a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

L'individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – commi 130 e 132

In sede di approvazione sono stati **allungati i termini di accertamento** in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- **entro il 31.12 del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è **stato eliminato il raddoppio dei termini** in presenza di violazioni per le quali è scattata la **denuncia per un reato penale** ex D.Lgs. n. 74/2000.

Le novità sopra accennate sono **applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi**.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

NUOVA RATEAZIONE CARTELLE – commi da 134 a 138

In sede di approvazione, ai **contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione** delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;
- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere **riammessi alla rateazione**, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.

Quest'ultimo **ricalcola le rate dovute** considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

In caso di **mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive**, il contribuente **decade** dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, **senza ulteriori proroghe**.

La rateazione **non è concessa** se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.

ACQUISTI BENI / SERVIZI DA SOGGETTI NON RESIDENTI – comma 147

In sede di approvazione è previsto che, con le modalità stabilite da un apposito DM, **saranno raccolte informazioni** *“necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale”* relativamente ai beni / servizi **acquistati da soggetti non residenti**.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione di uno specifico Provvedimento per la *“soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti”*.

MODIFICHE AL REGIME “PATENT BOX” – comma 148

In base al regime opzionale del c.d. “Patent-box”, introdotto dalla Finanziaria 2015, a favore dei

soggetti individuati dall'art. 2, DM 31.7.2015 (ditte individuali, società di persone, società di capitali ecc.) **i redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del relativo ammontare.**

In sede di approvazione sono state apportate le seguenti modifiche alla disciplina in esame:

- in merito ai beni agevolabili il riferimento alle “*opere dell'ingegno*” è stato sostituito dalla locuzione “*software protetto da copyright*”;
- qualora **più beni** (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili)

appartenenti ad un unico soggetto siano:

- **collegati da vincoli di complementarietà**;

- **utilizzati congiuntamente** ai fini della realizzazione di un prodotto / processo oppure di famiglie / gruppi di questi; gli stessi possono **costituire un solo bene immateriale** ai fini della disciplina in esame.

INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA – commi da 149 a 151

In sede di approvazione, al fine di assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, è previsto a favore degli **esercenti**:

- **di impianti** per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse / biogas / bioliquidi **sostenibili**;
- che hanno **cessato in data 1.1.2016 / cessano entro il 31.12.2016** di beneficiare degli **incentivi sull'energia prodotta**; **di fruire, fino al 31.12.2020**, di un **incentivo sull'energia prodotta, pari all'80%** di quello riconosciuto dal DM 6.7.2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza.

Tale incentivo è **alternativo all'integrazione dei ricavi** ex art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 28/2011.

L'incentivo in esame è **erogato dal GSE** con le modalità previste dal citato Decreto **a decorrere**:

- **dal giorno successivo alla data di cessazione** del precedente incentivo qualora questa sia **successiva 31.12.2015**;
- **dall'1.1.2016** se la **data di cessazione** del precedente incentivo è **anteriore all'1.1.2016**.

L'erogazione di tale incentivo è **subordinata al parere favorevole della Commissione UE**.

Entro il 31.12.2016 i soggetti interessati all'incentivo in esame devono **comunicare al MISE**:

- le **autorizzazioni** di legge possedute per l'esercizio dell'impianto;
- la **perizia asseverata** di un tecnico attestante il buono stato d'uso e di produttività dell'impianto;
- il **piano di approvvigionamento** delle materie prime;
- gli **altri elementi necessari** alla predetta notifica alla Commissione UE.

RISCOSSIONE CANONE RAI – commi da 152 a 160

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di **canone RAI** prevedendo in particolare che, **a decorre dall'1.1.2016**:

- il **canone** di abbonamento per uso privato è **ridotto a € 100** (anziché € 113,5) **per il 2016**;
- la mera esistenza di **un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente**.

Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è **ammessa esclusivamente** una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in sede di approvazione, va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l'anno in cui è presentata;

- il canone è dovuto **una sola volta**, in relazione a **tutti gli apparecchi, detenuti** nei luoghi

adibiti dal contribuente a **propria residenza e dimora**, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89;

- il **pagamento del canone**, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene **previo addebito dello stesso nelle fatture** emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica.

In sede di approvazione è stata prevista la **ripartizione in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). Per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;

- è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l'altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

In sede di approvazione è stato previsto che, a decorrere dall'1.1.2016, **non è più possibile presentare la denuncia di cessazione** dell'abbonamento radiotelevisivo **per suggellamento** in base al quale l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro **adeguatamente sigillato** da parte della GdF **al fine di impedirne il funzionamento**.

PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – commi da 178 a 181

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati **sgravi contributivi** per un periodo massimo di **24 mesi** per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

- opera per i contratti che decorrono dall'**1.1 al 31.12.2016**;
- consiste nell'esonero nella misura del **40%** dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 3.250 annui**;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai **lavoratori**:
 - che siano risultati **occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro **nei 6 mesi precedenti**;
 - **per i quali lo sgravio in esame** ovvero **quello previsto** dall'art. 1, comma 118, **Finanziaria 2015** per le assunzioni 2015 siano **già stati usufruiti** relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che **nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016** hanno **già in essere** con il datore di lavoro **un contratto a tempo indeterminato**.

APPLICAZIONE AL SETTORE AGRICOLO

L'agevolazione in esame è applicabile anche ai **datori di lavoro del settore agricolo** con riguardo alle assunzioni:

- relative ai **contratti di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato;
- **decorrenti dall'1.1.2016**;
- con riferimento ai **contratti stipulati non oltre il 31.12.2016**.

Sono **esclusi** i contratti relativi a **lavoratori a tempo indeterminato nel 2015** nonché quelli relativi a **lavoratori a tempo determinato** che risultino **iscritti** negli elenchi nominativi per un numero di **giornate di lavoro non inferiore a 250** con riferimento al 2015.

Le predette limitazioni si applicano esclusivamente con riguardo ai soggetti che rivestono la qualifica di operai agricoli e non agli impiegati e dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari.

Esclusivamente con riferimento al settore agricolo, il predetto esonero contributivo è **riconosciuto** dall'INPS **in base all'ordine cronologico** di presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse disponibili.

SUBENTRO NUOVO DATORE DI LAVORO NELLA FORNITURA DI SERVIZI IN APPALTO

L'agevolazione in esame è **riconosciuta anche al datore** di lavoro che:

- **subentra** nella fornitura di servizi in appalto;
- **assume** "*ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva*" un lavoratore per cui **il datore di lavoro cessante fruisce dello sgravio contributivo;**
nei limiti della durata e della misura che residua, **computando il rapporto di lavoro** con il datore di lavoro cessante.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ – commi da 182 a 189

È "ripristinata" l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività o** sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

- su un **importo massimo complessivo lordo di € 2.000.**

Tale limite è aumentato fino a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2015** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000;**
- salvo **espressa rinuncia scritta del dipendente.**

Come previsto in sede di approvazione, un apposito DM definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione nonché le ulteriori modalità attuative.

Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all'art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art. 51, **non concorrono**, entro i predetti limiti, **a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva**, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.**

La definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative della nuova disposizione è demandata ad un apposito DM da emanare entro l'1.3.2016.

In sede di approvazione è stato disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità.

FRINGE BENEFIT LAVORATORI DIPENDENTI – comma 190

È modificato l'art. 51, comma 2, TUIR per cui **non concorrono a formare il reddito** di lavoro

lett. f)	<i>“l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”</i>
lett. f-bis)	<i>“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”</i>
lett. f-ter)	<i>“le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12”</i>

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016 – comma 203

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei **lavoratori autonomi**, titolari di partita IVA, **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016** è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.

Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva 2016 è quindi **pari al 27,72%**.

RIENTRO LAVORATORI DALL'ESTERO – comma 259

Come noto, l'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, c.d. “Decreto Internazionalizzazione” ha introdotto una **specifica agevolazione per i lavoratori che rientrano dall'estero**. In particolare è previsto che **il reddito da lavoro dipendente** prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono in Italia la propria residenza **concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%** del suo ammontare al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

- i lavoratori **non** sono stati **residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti** il predetto trasferimento e si impegnano a **permanere in Italia per almeno 2 anni**;
- **l'attività lavorativa** viene svolta presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa / con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- **l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia**;
- i lavoratori rivestono **ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione** come definiti da un apposito DM.

In sede di approvazione, modificando il comma 4 del citato art. 16 in esame, è previsto che i cittadini UE:

- in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Stato d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente / lavoro autonomo / d'impresa fuori da tale Stato e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengono assunti / avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione / dall'avvio dell'attività;
- che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Stato d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Stato e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea / una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti / avviano un'attività di impresa / o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione /

dall'avvio dell'attività; **trasferiti in Italia entro il 31.12.2015 possono applicare il regime** di cui alla citata Legge n. 238/2010 in base al quale **i redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo / d'impresa concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF** nella seguente **misura ridotta**:

- **20%** per le lavoratrici;
- **30%** per i lavoratori.

In alternativa tali soggetti possono **optare per l'agevolazione** prevista dal citato art. 16, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE – commi 290 e 291

Dall'**1.1.2017** è disposto l'**aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione** che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. Infatti, per effetto delle modifiche delle lett. a) e b) di cui all'art. 13, comma 3, TUIR, è disposta la spettanza di:

- **€ 1.783** (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in luogo di € 7.500);
- € 1.255, aumentata del prodotto fra **€ 528** (in luogo di € 470) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e **€ 7.250** (in luogo di € 7.500) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a **€ 7.750** (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 del citato art. 13, è previsto l'**aumento** delle detrazioni relative ai **redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni** che spettano nella seguente misura:

- **€ 1.880** (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera **€ 8.000** (in luogo di € 7.750);
- € 1.297, aumentata del prodotto fra **€ 583** (in luogo di € 486) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e **€ 7.000** (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a **€ 8.000** (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000.

CREDITO D'IMPOSTA “ART – BONUS” – commi 318 e 319

Per effetto delle modifiche all'art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, il credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art – Bonus”) spetta:

- **a regime** (in luogo del triennio 2014 – 2016);
- nella **misura del 65%** delle erogazioni effettuate (in precedenza **65%** per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e **50%** per le erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI – comma 320

In sede di approvazione il credito d'imposta previsto dall'art. 10, DL n. 83/2014 a favore delle strutture turistico-alberghiere, è **stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura** complessiva nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11, DL n. 112/2008.

Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame con riferimento in particolare alle:

- tipologie di **strutture** ricettive **ammesse** al beneficio;
- tipologie di **interventi** ammessi al beneficio;
- **procedure** per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'**ordine cronologico** di presentazione delle relative domande;
- **soglie massime di spesa** per singola voce di spesa sostenuta;
- **procedure di recupero** nel caso di **utilizzo illegittimo** del credito d'imposta.

NUOVI CRITERI CLASSIFICAZIONE STRUTTURE / IMPRESE RICETTIVE

In sede di approvazione, con l'aggiunta del **nuovo comma 2-ter** al citato art. 10, è previsto l'aggiornamento, tramite un apposito DM, dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenuto conto delle specifiche esigenze della capacità ricettiva, di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

CREDITO D'IMPOSTA SETTORE CINEMATOGRAFICO – commi da 331 a 334 e 336

In sede di approvazione il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 325, Finanziaria 2008, riconosciuto a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo è:

- esteso anche agli apporti di denaro per la distribuzione di opere nazionali in Italia e all'estero (in precedenza limitato alla sola produzione);
- fissato nella misura massima del 40%. Un apposito DM potrà differenziare le aliquote del beneficio, tenuto conto della cumulabilità con le diverse misure dei benefici eventualmente spettanti.

Relativamente all'obbligo di spesa sul territorio italiano, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione in esame, è previsto che lo stesso è riferito solo agli apporti alla produzione.

A seguito delle modifiche al comma 327 apportate in sede di approvazione, è previsto che **il credito d'imposta, a favore delle imprese di:**

- **produzione cinematografica** è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, tenuto conto della cumulabilità e della misura del beneficio spettante per la stessa opera di cui al citato comma 325, nel limite massimo di spesa pari a € 6 milioni (anziché € 3,5 milioni);
- **distribuzione cinematografica** è riconosciuto in misura non superiore al 15% anche per **spese sostenute per la distribuzione internazionale** di opere di nazionalità italiana nel limite massimo annuo di € 2 milioni (anziché € 1,5 milioni) per ciascun periodo d'imposta.

È demandato al predetto Decreto attuativo la previsione dell'aliquota massima.

Tale credito è **soppresso** relativamente alle spese sostenute per la **distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana;**

- **esercizio cinematografico**, è riconosciuto in misura pari al 40% (in precedenza 30%) delle **spese sostenute, oltre che per l'acquisizione e la sostituzione** di impianti e apparecchiature per la **proiezione digitale**, anche per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche / relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive nei limiti di quanto previsto dal predetto Decreto attuativo e avendo riguardo dell'esistenza o meno della sala in data anteriore all'1.1.80.

A seguito dell'abrogazione del comma 328, i benefici di cui al citato comma 327, con riferimento alla medesima opera filmica, **sono cumulabili** a favore della stessa impresa, di imprese appartenenti al medesimo gruppo societario / controllate ex art. 2359, C.c.

È inoltre demandata al predetto Decreto attuativo l'individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici *“in conformità alla normativa europea”*.

Infine, in sede di approvazione è stata prevista altresì l'abrogazione, a decorrere dall'1.1.2016, dell'art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies, DL n. 83/2014 che concede(va) un credito d'imposta per il ripristino / restauro / adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti all'1.1.80.

Sono comunque fatte salve le procedure in corso all'1.1.2015 avviate in conformità del DM 12.2.2015.

SOPPRESSIONE TASSA UNITÀ DA DIPORTO – comma 366

In sede di approvazione è stata **soppressa la tassa annuale di stazionamento sulle unità da diporto** ex art. 16, comma 2, DL n. 201/2011.

RIMBORSO IVA TURISTI EXTRA-UE – comma 368

In sede di approvazione è stato previsto che il **rimborso dell'IVA ai turisti extra-UE** di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72 può essere effettuato dagli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

Con un apposito DM, saranno fissate le **percentuali minime di rimborso**, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento degli acquisti effettuati.

“SOCIETÀ BENEFIT” – commi da 376 a 384

In sede di approvazione è stata introdotta la **nuova forma societaria delle c.d. “società benefit”** le quali si caratterizzano, nell'esercizio di un'attività economica, **anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune** operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società (di persone / capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553, C.c..

OGGETTO SOCIALE

Come accennato, l'oggetto sociale va individuato nel perseguimento di un “beneficio comune” nei confronti di:

- persone;
- comunità;
- territori e ambiente;
- beni ed attività culturali e sociali;
- enti e associazioni;
- altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile); tramite una **condotta responsabile, sostenibile e trasparente**.

Il suddetto “beneficio comune” **va indicato espressamente nell'oggetto sociale e concretamente perseguito** in modo da bilanciare le seguenti 3 componenti:

- interesse dei soci;
- perseguimento delle finalità del beneficio;
- interessi di coloro ai quali l'attività sociale è diretta.

ADEMPIMENTI

Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto **l'obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet della società e contenente:**

- la **descrizione degli obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio comune (con evidenza delle circostanze di impedimento / rallentamento se presenti);
- la **valutazione dell'impatto generato**, utilizzando lo standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;
- la **descrizione dei nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

SOGGETTI RESPONSABILI

Fermo restando quanto disposto dal Codice civile per ciascuna tipologia di società, è prevista **l'individuazione di alcune figure responsabili** alle quali affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento dell'oggetto sociale.

Un'eventuale **inosservanza** degli obblighi è **assimilata all'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge / statuto**.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio indicate, la “società benefit” è soggetta alle disposizioni in materia di **pubblicità ingannevole** ex D.Lgs. n. 145/2007 e del **Codice del consumo** ai sensi del D.Lgs. n. 145/2006.

SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

La forma societaria in esame può essere adottata **anche da una società già esistente** a condizione che sia **modificato l'atto costitutivo / statuto**, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dagli artt. 2252, 2300 e 2436, C.c..

È inoltre prevista la **possibilità**, accanto alla denominazione sociale propria, **di inserire** l'espressione "**Società benefit**" o la sigla "**SB**", da **utilizzare nei titoli emessi**, nella **documentazione sociale** e nelle **comunicazioni verso terzi**.

COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS – comma 396

Relativamente alla **comunicazione** riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:

- **l'aumento a € 15.000** (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
- **l'esonero della stessa**, senza limiti di valore, **in caso di beni facilmente deperibili**.

RIPRESA VERSAMENTO TRIBUTI SOSPESI / DIFFERITI – commi da 429 a 431

In sede di approvazione, con l'introduzione del **nuovo comma 2-bis** all'art. 9, Legge n. 212/2000, è previsto che la **ripresa del versamento dei tributi sospesi / differiti a seguito di eventi eccezionali** avvenga:

- senza applicazione delle relative sanzioni / interessi / oneri accessori;
- anche con rateizzazione, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo;
- a decorrere dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Con apposito DM sono definite le modalità ed i termini della ripresa dei versamenti, tenuto conto anche della durata del periodo di sospensione.

Relativamente ai tributi non sospesi / differiti nei confronti di soggetti residenti in territori colpiti dagli eventi calamitosi è prevista, su istanza del contribuente, esclusivamente la rateizzazione dei tributi scadenti nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Un apposito DM dovrà definire modalità e termini di presentazione della predetta istanza.

Per effetto della modifica all'art. 12, comma 1, D.Lgs. n.159/2015 è disposto che i versamenti dei tributi / contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, sospesi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, sono effettuati **entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione (in luogo dei precedenti 30 giorni).

REVISIONE COMPENSI CAF – comma 591

Con un apposito DM saranno **rideterminati i compensi spettanti ai CAF** per realizzare un risparmio di spesa pari a € 40 milioni per il 2016, € 70 milioni per il 2017 / 2018 e € 100 milioni dal 2019. **8% e 2% IRPEF – comma 592 e 602**

Dal 2016 è ridotta di € 10 milioni la quota destinata allo Stato relativa **all'8%** dell'IRPEF. È altresì ridotto da € 27,7 milioni a € 17,7 milioni per il 2016 e da € 45,1 milioni a € 25,1 milioni a decorrere dal 2017 il plafond previsto per il **2%** dell'IRPEF.

CREDITO D'IMPOSTA MEDIAZIONE – comma 618

In sede di approvazione è **introdotto a regime**, in luogo dell'applicazione in via sperimentale, il credito d'imposta a favore delle parti per le spese sostenute per avvocati / arbitrati nei procedimenti di negoziazione assistita / arbitrato, commisurato al compenso **fino a concorrenza di € 250**.

Con uno specifico DM saranno stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito d'imposta e i controlli sull'autenticità stessa.

Il Ministero della Giustizia comunica entro il 30.4 “di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi” il credito d’imposta spettante in relazione a ciascun procedimento.

Il credito d’imposta va indicato nel mod. UNICO / 730 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

ALIQUTA IVA 4% SETTORE EDITORIA – comma 637

L’**aliquota IVA ridotta del 4%** di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è applicabile ai “**giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici**” ossia alle “**pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica**”.

COMPENSAZIONE CREDITI AVVOCATI – comma da 778 a 780

In sede di approvazione è stato disposto che **dal 2016** gli avvocati che vantano **crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato** posso compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

La compensazione è consentita purché non sia stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002.

Con un apposito DM saranno stabiliti criteri, priorità e modalità dell’agevolazione in esame.

EQUIPARAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI – IMPRESE E FONDI UE – comma 821

In sede di approvazione è previsto che **anche i liberi professionisti**, a prescindere dalla forma giuridica adottata, **potranno accedere ai piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)** facenti parte della programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, in quanto equiparati alle PMI ed esercenti attività economica.

AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA “MASI CHIUSI” – commi 906 e 907

Per effetto delle modifiche all’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, in sede di approvazione, è previsto che l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell’1%) è **applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze** posti in essere a favore di **proprietari di masi chiusi** di cui alla LP Bolzano n. 17/2001 dagli stessi abitualmente coltivati.

La predetta agevolazione compete anche a favore del coniuge / parenti in linea retta di coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola purché coltivatori diretti e conviventi.

PREU – commi da 918 a 948

In sede di approvazione è previsto, dall’1.1.2016, l’aumento del PREU nelle seguenti misure.

Tipologia apparecchio Art. 110, comma 6, TULPS		PREU fino al 31.12.2015	PREU dall’1.1.2016
lett. a)	Apparecchio con attivazione mediante l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico	13%	17,5%
lett. b)	Apparecchio con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa	4,5%	5,5%

A decorrere dall'1.1.2016 la percentuale destinata alle vincite (pay out) relativa agli apparecchi di cui alla lett. a) è fissata in misura non inferiore al 70% (in luogo della precedente pari al 74%).

NON RESIDENTI SCHUMACKER – comma 954, lett. c)

Come noto l'art. 7, Legge n. 160/2014 ha introdotto il comma 3-bis all'art. 24, TUIR, in base al quale l'IRPEF si determina applicando le regole generali (senza le limitazioni generalmente previste per i soggetti non residenti per la fruizione di deduzioni e detrazioni) per i c.d. "non residenti Schumacker", ossia per i soggetti che:

- risiedono in uno Stato UE / SEE con un adeguato scambio di informazioni;
- hanno prodotto in Italia un reddito almeno pari al 75% del reddito complessivamente prodotto;
- non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

In sede di approvazione, con la modifica del citato comma 3-bis, è ora disposto che tale disposizione trova applicazione "nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano".

Non è quindi più richiesta la residenza in uno Stato UE / SEE.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE CAF / RAF PER VISTO INFEDELE – comma 957

In sede di approvazione è stato riformulato l'art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 241/97, ai sensi del quale, in caso di violazione riguardante l'apposizione del visto di conformità / asseverazione, il CAF per il quale il trasgressore (RAF) ha operato è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari, non solo alla sanzione irrogata, ma anche alle altre somme addebitate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 39 (imposte e relativi interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente).

CLAUSOLA SALVAGUARDIA VOLUNTARY DISCLOSURE – commi da 958 a 959

Nel caso in cui non sia raggiunto il gettito per il 2016, stimato in € 2.000 milioni, collegato alle maggiori entrate derivanti dalla proroga dal 30.9 al 30.11.2015 del termine di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, prevista dall'art. 2, DL n. 153/2015, saranno aumentate a decorrere dall'1.5.2016 le accise sui prodotti energetici ed elettricità / sigarette / tabacchi lavorati / alcole / bevande alcoliche di cui alla Direttiva n. 2008/118/CE.

CONTRASTO EVASIONE SETTORE AUTOVEICOLI – comma 964

In sede di approvazione, per contrastare l'elusione della tassa automobilistica nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà di un veicolo, è previsto che la comunicazione da effettuare al PRA in caso di esportazione per reimmatricolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, sia "comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA."

"CARD CULTURALE" DICIOTTENNI – commi 979 e 980

In sede di approvazione è prevista l'assegnazione, a tutti i cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una "Carta elettronica":

- di importo nominale massimo pari a € 500;
- da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.

Le somme così assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.

È demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in

esame e l'importo da assegnare.

BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI – comma 984

In sede di approvazione è riconosciuto per il 2016 **un contributo di € 1.000** per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati** *“iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento”*.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

2% IRPEF ASSOCIAZIONI CULTURALI – comma 985

In sede di approvazione è prevista la possibilità **per il 2016**, con riferimento al 2015, di **destinare il 2%** dell'IRPEF **a favore di un'associazione culturale** iscritta in uno specifico elenco *“istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”*.

Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.

CONTRIBUTI VOLONTARI A CONSORZI OBBLIGATORI – commi da 987 a 989

In sede di approvazione, con l'aggiunta della **nuova lett. o-ter)** al comma 2 dell'art. 100, TUIR, è prevista la **deducibilità** delle somme corrisposte, **anche su base volontaria, al fondo** istituito con mandato senza rappresentanza **presso uno dei consorzi** al quale l'impresa aderisce:

- in conformità agli obblighi di legge;
- indipendentemente dal trattamento contabile ad essa applicato;

a condizione che tali somme siano **utilizzate in conformità agli scopi** di tali consorzi.

Con la modifica dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è **stata prevista la deducibilità delle predette somme anche ai fini IRAP.**

Le nuove disposizioni sono applicabili **a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2015.**

INDICE ISTAT NOVEMBRE 2014

Indice del mese di **DICEMBRE 2015** = 107,0

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = 0,0

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = 0,0

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = - 0,1

In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare **l'aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare** e per **la rivalutazione degli assegni di mantenimento** dovuti all'ex coniuge in caso di separazione/divorzio.

ATTENZIONE

Non risulta possibile effettuare l'adeguamento del canone di locazione in quanto non è stata rilevata alcuna variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente dell'indice ISTAT.

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito Internet www.interstudio.it alla voce area clienti, accesso servizi pubblici, circolari fiscali e scadenziario.

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara. Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911.

049/503911.